Numero Bellinzona

2902 ep 1 12 giugno 2024

Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 41 11 fax +41 91 814 44 35 e-mail can@ti.ch web www.ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

### Il Consiglio di Stato

Signora
Sabrina Aldi
Per il Gruppo Lega dei ticinesi
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione n. 12.24 del 18 gennaio 2024 Frontalieri e nuovo accordo sulla fiscalità: il Consiglio di Stato vuole fare un regalo all'Italia?

Signora deputata,

ci riferiamo alla sua interrogazione presentata lo scorso 18 gennaio 2024 relativa all'articolo pubblicato nel Corriere del Ticino (CdT) in data 17 gennaio 2024 a firma di Samuele Vorpe, Donatella Negrini e Marco Bernasconi dal titolo: «frontalieri e deduzioni sociali: un regalo all'Italia».

Rispondiamo ora come segue ai quesiti posti.

### 1. Il contenuto dell'articolo apparso sul Corriere del Ticino è corretto?

Per dare una risposta a questa domanda, occorre innanzitutto analizzare il quadro giuridico.

L'art. 36 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 3 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) del 14 dicembre 1990 **vincola i Cantoni** a considerare nella determinazione dell'aliquota dell'imposta alla fonte le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi.

Una modifica della legge federale, in modo da consentire una distinzione tra residenti e non residenti nella considerazione delle deduzioni sociali, è stata richiesta in passato tramite la mozione n. 17.4235 del 15 dicembre 2017¹ e l'iniziativa parlamentare n. 20.405 del 4 marzo 2020². A tale richiesta non è stato dato seguito. Il Consiglio federale riteneva, in particolare, che la soppressione generale delle deduzioni fosse in contraddizione con

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200405.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174235.

Consiglio di Stato
6501 Bellinzona
2 di 5

RG n. 2902 del 12 giugno 2024

le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>3</sup>. Si pone allora la domanda se l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (di seguito «Accordo sui frontalieri») permetta di derogare da questo principio previsto dalla LAID con riferimento ai nuovi frontalieri.<sup>4</sup>

Gli accordi di diritto internazionale, come riportato anche nell'articolo del CdT, sono di rango superiore rispetto alle normative federali nella gerarchia delle leggi in Svizzera (*lex superior derogat legi inferiori*). Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (l'accordo sui frontalieri è parte integrante della Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra la Svizzera e l'Italia) limitano il diritto d'imposizione degli Stati contraenti, ma non creano mai una base legale per un'imposizione se un tale diritto non è previsto nel diritto interno (cd. «effetto negativo»). Questioni come il calcolo del reddito imponibile non sono di regola disciplinate nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e l'Accordo sui frontalieri non fa eccezione. Infatti, l'art. 3 dell'Accordo sui frontalieri prevede che l'imposta alla fonte prelevata dai frontalieri può ammontare al massimo all'80% dell'imposta che verrebbe prelevata nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Pertanto l'Accordo fa riferimento al **diritto fiscale interno** e quindi ai principi previsti dalla LAID. Perciò non si intravede come l'Accordo sui frontalieri possa costituire una base legale per negare le sopracitate deduzioni, in particolare la deduzione sociale per i figli.

Inoltre, l'Accordo sui frontalieri prevede nell'art. 4 una disposizione di non discriminazione che vieta una distinzione tra lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo sui frontalieri e lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'ALC. Come lavoratore dipendente frontaliero ai sensi dell'ALC si intende «un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana». La definizione del lavoratore frontaliero ai sensi dell'ALC è quindi più ampia rispetto alla definizione del lavoratore frontaliero fiscale ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'Accordo sui frontalieri e comprende anche i lavoratori residenti in Italia fuori fascia dei 20 km o con rientro settimanale, nonché i lavoratori residenti in un altro Stato dell'UE/AELS che esercitano un'attività dipendente in Svizzera e rientrano almeno una volta alla settimana al loro domicilio (di regola i detentori di un permesso G).

Questa disposizione di non discriminazione vieta qualsiasi trattamento diverso, sia che i suoi effetti siano negativi sia che siano positivi (ossia divieto della cosiddetta «discriminazione negativa» e anche di quella «positiva»).<sup>5</sup> Infatti, con riferimento ai lavoratori frontalieri fiscali, le seguenti due modifiche della Legge tributaria (LT), in vigore dal 1° gennaio 2024, sono una conseguenza diretta del divieto di discriminazione:<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Messaggio governativo n. 8329 del 20 settembre 2023 concernente gli adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alla Costituzione Svizzera in merito al nuovo articolo costituzionale sui grandi gruppi di imprese



\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Frontalieri ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'Accordo sui frontalieri ai quali non si applica il regime transitorio di cui all'art. 9 di detto Accordo.

Messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 2021 concernente l'approvazione di un accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e di un protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, FF 2021 1917, pag. 4 e seg.

Consiglio di Stato
6501 Bellinzona 3 di 5

#### RG n. 2902 del 12 giugno 2024

Applicazione del moltiplicatore medio invece del moltiplicatore al 100%;

 Il cumulo dei redditi per i frontalieri con coniuge che esercita attività all'estero o in Svizzera.

Ne consegue che, in base alla disposizione di non discriminazione dell'Accordo sui frontalieri, nonché il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 8 della Costituzione federale, i frontalieri fiscali devono essere trattati allo stesso modo di altri lavoratori non residenti ai fini fiscali.

Il **Tribunale federale nella sua giurisprudenza** ha inoltre ritenuto che i lavoratori non residenti che percepiscono una parte preponderante (almeno il 90%) dei loro proventi mondiali di fonte svizzera, si trovano di regola in una situazione paragonabile a quella di un residente (nozione di «quasi-residente»). Ne consegue che questa giurisprudenza mette dei limiti anche a una distinzione tra residenti e non residenti. Sebbene con lo scambio di lettere del 23 dicembre 2020 sia stata esclusa la tassazione ordinaria dei quasi residenti ai sensi dell'art. 99a della Legge sull'imposta federale diretta (LIFD), tale limitazione non può essere estesa ad altri ambiti come alle deduzioni sociali forfettarie previste dalla LAID, ma conferma unicamente che l'imposizione dei frontalieri avviene esclusivamente tramite l'imposizione alla fonte (cosiddetta definitività dell'imposta alla fonte; art. 3 par. 3 dell'Accordo sui frontalieri e pt. 2 e 3 lett. a) dello scambio di lettere).

Seppur si potrebbe condividere il principio che il lavoratore frontaliere debba far valere le sue deduzioni sociali nello Stato di residenza, dove è assoggettato illimitatamente ad imposta con il sistema di credito d'imposta al fine di evitare la doppia imposizione, ciò presupporrebbe una modifica del sistema fiscale svizzero, come è stato proposto tramite la sopracitata mozione e iniziativa parlamentare. Anche in caso di un'eventuale modifica di legge, dovrà essere rispettata la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui, in determinate circostanze, i lavoratori non residenti devono essere trattati allo stesso modo dei lavoratori residenti.

Per quanto concerne le altre deduzioni che non sono previste nel calcolo forfettario della ritenuta alla fonte (alimenti, terzo pilastro e riacquisti di secondo pilastro), le stesse vengono concesse, su richiesta, solo ai vecchi frontalieri, mentre i nuovi frontalieri dovranno far valere eventuali ulteriori deduzioni in Italia dove sono assoggettati ad imposta in via ordinaria.<sup>8</sup>

In conclusione, la considerazione delle deduzioni sociali in modo forfettario è prevista dal quadro giuridico vigente. Infatti, con l'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha provveduto ad adeguare l'Ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo) che prevede per i nuovi frontalieri una tariffa corrispondente all'80% delle **tariffe dell'imposta alla fonte ordinarie** valide per tutti i non residenti.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. Spiegazioni concernenti la modifica dell'OIFo del DFF del 10 aprile 2023, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/81147.pdf.



<sup>(</sup>Pillar 1 e 2), al nuovo Accordo sui frontalieri, alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale come pure alla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento e alla modifica di altre disposizioni cantonali, pag. 6 e segg.

Decisioni del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, 2C\_319/2009 e 2C\_321/2009 in applicazione del principio della non discriminazione previsto dall'art. 2 ALC letto insieme all'art. 9 del relativo allegato I.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Messaggio governativo n. 8329 (supra nota. 6), pag. 9.

Consiglio di Stato
6501 Bellinzona
4 di 5

RG n. 2902 del 12 giugno 2024

In seguito sono state adeguate anche le disposizioni fiscali cantonali relative al calcolo della trattenuta dell'imposta alla fonte.

# 2. Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chinarsi sulla questione dell'eventuale riconoscimento delle deduzioni per i "nuovi" frontalieri?

Come esposto al punto 1, il quadro giuridico vigente vincola i Cantoni a considerare nella determinazione dell'aliquota dell'imposta alla fonte le deduzioni sociali.

## 3. Come intende il Consiglio di Stato interpretare il nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri?

Tenendo conto del quadro giuridico vigente, il margine di interpretazione da parte del Consiglio di Stato con riferimento all'Accordo sui frontalieri è limitato. Ricordiamo inoltre che le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri saranno discusse da una commissione mista, composta dal capo del Dipartimento federale delle finanze (o il suo rappresentante autorizzato), dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'Italia e dai rappresentanti delle autorità fiscali dei Cantoni e delle Regioni (art. 6 in combinato disposto con l'art. 2 lett. c dell'Accordo sui frontalieri).

Ribadiamo tuttavia che il Consiglio di Stato ha applicato il suo margine d'interpretazione precisando, nel Messaggio governativo n. 8329, che le deduzioni non previste in modo forfettario sono riservate ai vecchi frontalieri (cfr. punto 1).

4. Quali sono le previsioni di differente introito tra l'ipotesi in cui si riconoscessero le deduzioni sull'imposta svizzera e l'ipotesi contraria, ovvero che sia unicamente l'Italia a procedere in questo senso?

Alla luce di quanto precede, riteniamo che non si giustifichi una simulazione delle entrate basata su ipotesi contrarie al diritto vigente.

### 5. Può il Consiglio di Stato fornire alcuni esempi di calcolo concreti?

Alla luce di quanto precede, riteniamo che non si giustifichi una simulazione delle entrate basata su ipotesi contrarie al diritto vigente.

Consiglio di Stato
6501 Bellinzona 5 di 5

RG n. 2902 del 12 giugno 2024

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere

Ciption Vitto

### Copia a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)

